

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

*REGIO DECRETO 253/2006 del 3 marzo 2006, con il quale si stabiliscono le funzioni, l'operatività e la composizione dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne, e che modifica il Regio decreto 1600/2004, del 2 luglio 2004, con il quale si definisce la struttura organica del Ministero del lavoro e affari sociali.*

La Legge costituzionale 1/2004, del 28 dicembre 2004, relativa alle misure di protezione integrale contro la violenza di genere, ha lo scopo di operare contro la violenza che, in quanto manifestazione della discriminazione, della situazione di disparità e dei rapporti di potere degli uomini sulle donne, viene esercitata su queste ultime nell'ambito dei rapporti di coppia.

Pertanto, la legge costituzionale affronta la lotta contro la violenza di genere in modo complessivo e multidisciplinare, comprendendo tutti i mezzi necessari per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza di genere e prestare assistenza alle vittime.

In questo contesto l'articolo 2 della Legge costituzionale 1/2004, del 28 dicembre 2004, relativo ai principi fondamentali, riconosce che una delle finalità fondamentali è quella di stabilire un sistema integrato di tutela istituzionale, nel quale l'Amministrazione centrale dello Stato, attraverso la Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne, in collaborazione con l'Osservatorio statale della violenza contro le donne, dia impulso alla messa in opera di politiche pubbliche destinate ad offrire tutela alle vittime della violenza di genere.

La Legge costituzionale 1/2004 del 28 dicembre 2004, al Titolo III, relativo alla Tutela istituzionale, all'articolo 30.1, costituisce l'Osservatorio statale della violenza contro le donne, organo collegiale facente parte del Ministero del lavoro e degli affari sociali, che avrà competenza di deliberare, valutare, collaborare con le istituzioni, redigere relazioni, studi e proposte operative in materia di violenza di genere.

L'Osservatorio statale della violenza contro le donne pertanto viene istituito come l'organo collegiale statale incaricato di raccogliere tutte le informazioni, in possesso delle istituzioni sia pubbliche che private, in campo sociale, sanitario, scolastico, giudiziario e di polizia, e in altri campi, sono coinvolte nella lotta contro la violenza di genere, per analizzare l'ampiezza del fenomeno con il quale ci si confronta e la sua evoluzione. Tutto ciò consentirà di definire e di valutare in modo più rigoroso le diverse politiche, al fine di proporre nuovi strumenti e adottare altre politiche che permettano di correggere le disfunzioni rilevate, per agire in modo più efficace ed efficiente contro questo tipo di violenza.

Da parte sua, l'articolo 30.3 della medesima legge costituzionale dispone che, con regolamento, ne verranno definite le funzioni, le modalità di funzionamento e la composizione.

Inoltre, tenuto conto dell'appartenenza dell'Osservatorio al Ministero del lavoro e degli affari sociali, attraverso la Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne, è necessario modificare il Regio decreto 1600/2004 del 2 luglio 2004, con il quale si definisce la struttura organica del Ministero del lavoro e degli affari sociali per creare la Divisione di studi e

relazioni in seno alla Delegazione speciale, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Osservatorio, così come il pieno sviluppo delle funzioni che questo regio decreto gli attribuisce.

Nella redazione di questo regio decreto sono state consultate le regioni, le città di Ceuta e Meliglia, la Federazione spagnola dei Comuni e delle Province, gli operatori sociali e le Organizzazioni non governative che operano per la lotta contro la violenza di genere.

A sua volta, la disposizione finale IV.1 della Legge costituzionale 1/2004 del 28 dicembre 2004, dispone che il Governo adotti le disposizioni necessarie per la sua applicazione.

In rapporto a ciò, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro della funzione pubblica, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2006,

## **DECRETO**

### **Articolo 1. - Oggetto**

Questo regio decreto ha l'oggetto di stabilire le funzioni, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne, nonché di modificare il Regio decreto 1600/2004, del 2 luglio 2004, con il quale si definisce la struttura organica del Ministero del lavoro e degli affari sociali, al fine di costituire la Divisione di studi e relazioni all'interno della Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.

### **Articolo 2. - Natura**

L'Osservatorio statale della violenza contro le donne è un organo collegiale interministeriale, al quale competono le decisioni, la valutazione, la collaborazione istituzionale, l'elaborazione di relazioni e studi e di proposte attuative in materia di violenza di genere. E' inserito nel Ministero del lavoro e degli affari sociali, attraverso la Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.

### **Articolo 3. - Funzioni**

1. Per il conseguimento delle finalità stabilite nella Legge costituzionale 1/2004 del 28 dicembre 2004, relativa alle misure di protezione integrale contro la violenza di genere, e con riferimento al mandato di collaborazione con la Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne, l'Osservatorio statale della violenza contro le donne avrà le seguenti funzioni:
  - a) collaborare istituzionalmente in materia di violenza di genere, così come promuovere la collaborazione con le altre istituzioni coinvolte,
  - b) operare come organismo di raccolta, analisi e diffusione di informazioni periodiche, omogenee e sistematiche relative alla violenza di genere, fornite dalla Pubblica amministrazione, da altri organi dello Stato con competenza in materia e da enti privati. A tale scopo verrà creata una base di dati di riferimento, verrà elaborato un sistema di indicatori e verranno stabiliti criteri di coordinamento per omogeneizzare la raccolta e la diffusione dei dati.

- c) formulare raccomandazioni e proposte tendenti a migliorare gli indicatori ed i sistemi di informazione relativi alla violenza di genere.
  - d) raccogliere informazioni sui mezzi e gli interventi posti in essere dalla Pubblica amministrazione e dagli enti privati per prevenire, individuare e sradicare la violenza di genere,
  - e) valutare l'impatto delle politiche e degli strumenti che vengono sviluppati al fine di sradicare la violenza di genere e porre rimedio ai suoi effetti,
  - f) elaborare rapporti e studi sulla violenza di genere, al fine di ottenere una diagnosi la più possibile precisa di questo fenomeno sociale,
  - g) consigliare la Pubblica amministrazione ed alle altre istituzioni coinvolte in materia di violenza di genere e costituire un foro di scambio di comunicazioni tra gli organismi pubblici e la società,
  - h) elaborare proposte di intervento nei diversi ambiti, intese a prevenire, sanzionare e sradicare la violenza di genere ed a migliorare la situazione delle donne vittime di violenza, così come idonee a monitorare dette proposte,
  - i) partecipare e mantenere rapporti con istituzioni internazionali analoghe, senza pregiudizio per le competenze del Segretariato generale tecnico del Ministero del lavoro e degli affari sociali,
  - j) elaborare, diffondere e trasmettere al Governo e alle comunità autonome, annualmente, un rapporto informativo sulla evoluzione della violenza esercitata sulle donne, con la determinazione dei tipi di sanzioni che sono state applicate e della effettività delle misure applicate: preventive, educative, giudiziarie, sociali, assistenziali e di assistenza successiva alle vittime. Il rapporto informativo evidenzierà anche la necessità di possibili riforme legislative, al fine di garantire che l'applicazione dei mezzi di protezione adottati possano assicurare il massimo grado di tutela per le donne vittime di violenza,
  - k) definire quanti interventi si debbano realizzare per il miglior conseguimento dei suoi fini.
2. I rapporti informativi, gli studi e le proposte prenderanno in speciale considerazione la situazione delle donne maggiormente esposte al rischio di violenza di genere o con maggiore difficoltà di accedere ai servizi pubblici e agli aiuti privati, quali le appartenenti alle minoranze, le immigrate, quelle che si trovano in situazioni di esclusione sociale o le donne disabili. In ogni caso i dati contenuti in detti rapporti, studi e proposte verranno redatti nella forma il più possibile disaggregata, sempre integrata con la variabile del sesso.

#### **Articolo 4. - Composizione**

1. L'Osservatorio statale della violenza contro le donne avrà la seguente composizione, nella quale si porrà attenzione alla parità tra le donne e gli uomini.

*Presidente:* la persona titolare della presidenza della Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.

*Primo vicepresidente:* una persona tra quelle rappresentano le organizzazioni femminili, scelta tra loro e da loro stesse.

*Secondo vicepresidente:* una persona tra quelle che rappresentano le regioni e le città di Ceuta e Meliglia, scelta dalla Conferenza di settore della donna, che avrà anche il compito di stabilire le condizioni per l'esercizio a rotazione di questa vicepresidenza. Compete alle persone titolari della vicepresidenza di sostituire, su sua disposizione, il Presidente nei casi di vacanza, assenza, malattia.

## **Componenti:**

- a) dodici componenti in rappresentanza della Pubblica amministrazione, ripartiti come segue:
1. Un componente in rappresentanza di ciascuno dei seguenti Ministeri ed enti autonomi con il grado di Direttore o Direttore generale:
    - Ministero di giustizia,
    - Ministero dell'economia e delle finanze,
    - Ministero dell'interno
    - Ministero dell'istruzione e della scienza
    - Ministero della funzione pubblica
    - Ministero della sanità e dei consumi.
  2. Sei componenti in rappresentanza delle regioni e delle città di Ceuta e Meliglia, scelti tra i suoi membri dalla Conferenza di settore della donna. Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le regioni e delle città di Ceuta e di Meliglia, la Conferenza di settore della donna potrà stabilire un sistema di rotazione biennale tra di esse. Nel caso in cui le persone titolari della rappresentanza alle quali viene richiesto il grado, almeno, di direttore o di direttore generale, debbano delegare, motivatamente, le proprie funzioni di componenti dell'Osservatorio, la persona che verrà delegata dovrà avere almeno il grado di vicedirettore o di vicedirettore generale.
    - a. Una persona in rappresentanza della Federazione spagnola dei Comuni e delle Province.
    - b. La persona titolare della carica di Pubblico Ministero con delega contro la violenza nei confronti delle donne, in rappresentanza della Procura generale dello Stato.
    - c. Una persona in rappresentanza del Consiglio generale del Potere giudiziario che sia anche componente dell'Osservatorio della violenza domestica e di genere.
    - d. Tredici componenti in rappresentanza degli operatori sociali, delle organizzazioni ed associazioni della società civile, ripartiti come segue:
      1. Cinque componenti in rappresentanza delle organizzazioni delle donne della pubblica amministrazione che operano nel campo della violenza di genere.
      2. Due componenti delle organizzazioni degli imprenditori , proposti uno dalla Organizzazione spagnola degli industriali e uno dalla Confederazione spagnola della piccola e media impresa.
      3. Due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, proposti dalle stesse.
      4. Una persona in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti in ambito statale.
      5. Tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni non governative: uno in rappresentanza della Croce Rossa spagnola; uno in rappresentanza delle organizzazioni che operano nel settore delle persone disabili e uno in rappresentanza delle organizzazioni che operano nel campo dell'immigrazione.
    - e. Due persone esperte in materia di violenza di genere, designate dalla presidenza dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne.

2. La Segreteria, con diritto di parola ma non di voto, sarà affidata al titolare della Divisione studi e relazioni della Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.
3. La Presidenza dell'Osservatorio potrà invitare a farne parte, ma senza diritto di voto, rappresentanti dei Ministeri che non facciano parte dell'Assemblea plenaria, e di altre istituzioni pubbliche o private.
4. Le persone componenti dell'Osservatorio in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche così come quelle menzionate nel comma 1 lettere b) c) e d) lo saranno in funzione della cariche che occupano.
5. Le persone componenti dell'Osservatorio previste nel comma 1, lettera b), primo punto, saranno nominate dalla Presidenza su proposta dell'Osservatorio per le pari opportunità tra le donne e gli uomini che, in ogni caso, garantirà la loro esperienza in materia di violenza di genere.
6. Le persone componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1, lettera e), punti 2° e 3°, saranno nominate dalla Presidenza su proposta delle rispettive organizzazioni, che le designeranno in funzione della carica che ricoprono.
7. La persona componente dell'Osservatorio menzionato al comma 1, lettera e), punto 4°, sarà nominata dalla Presidenza su proposta del Consiglio dei consumatori e degli utenti.
8. Le persone componenti dell'Osservatorio menzionate al comma 4, lettera 1, punto 5°, saranno nominate dalla Presidenza su designazione della Croce Rossa spagnola o, a seconda del caso, dalle organizzazioni indicate dai seguenti organi collegiali:  
L'organizzazione che opera nel campo delle persone disabili, dal Consiglio nazionale per la disabilità.  
L'organizzazione che opera nel campo dell'emigrazione, dal Forum per l'integrazione sociale degli immigrati.
9. Le persone componenti dell'Osservatorio menzionate nel comma 1, lettera f), saranno nominati dalla Presidenza su proposta dell'Assemblea plenaria.

## **Articolo 5. - Mandato e cessazione dall'incarico delle persone che compongono l'Osservatorio della Violenza contro le donne.**

1. Il mandato delle persone che compongono l'Osservatorio statale della violenza contro le donne, che non ne facciano parte in ragione della carica che ricoprono, dura quattro anni e può essere rinnovato per periodi di pari durata.  
Il mandato si intenderà comunque prorogato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo di quattro anni e la nomina dei nuovi membri.
2. Le persone che compongono l'Osservatorio statale della violenza contro le donne menzionate al comma 1, lettera e) dell'articolo 4 potranno essere destituite, su proposta motivata del gruppo che rappresentano.
3. Ogni posto che si renda vacante anticipatamente, prima della scadenza del mandato, sarà coperto così come previsto dall'articolo 4. Il mandato della persona così nominata terminerà allo stesso momento dei restanti componenti dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne.

## **Articolo 6. - Funzionamento.**

L'Osservatorio statale della violenza contro le donne funzionerà in Assemblea plenaria e in Commissione permanente.

## **Articolo 7. - Assemblea plenaria.**

1. Faranno parte della Assemblea plenaria tutte le persone che compongono l'Osservatorio statale della violenza contro le donne indicate all'articolo 4 di questo regio decreto.
2. All'Assemblea plenaria compete l'esercizio delle funzioni stabilite dall'articolo 3 di questo regio decreto.
3. L'Assemblea plenaria dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne si riunirà in sessione ordinaria almeno due volte all'anno e in sessione straordinaria su iniziativa della Presidenza o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

## **Articolo 8. - Commissione permanente.**

1. La Commissione permanente è l'organo esecutivo dell'Osservatorio ed è costituita da una presidenza, una vicepresidenza, quattordici componenti e una segreteria.
2. La presidenza della Commissione permanente competerà alla persona titolare della Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.
3. La vicepresidenza della Commissione permanente competerà ad una delle persone che, nello stesso organo esecutivo, rappresentano le organizzazioni femminili o le regioni e le città di Ceuta e Meliglia, che ruoterà annualmente nell'esercizio della carica.
4. Sono componenti della Commissione permanente:
  - a) Coloro che partecipano all'Assemblea plenaria in rappresentanza dell'Amministrazione centrale dello stato per i Ministeri di Giustizia e dell'Interno. Potranno assistere alle riunioni della Commissione permanente persone che rappresentano altri Ministeri, quando all'ordine del giorno figurino argomenti di propria competenza.
  - b) Due persone, in rappresentanza delle regioni e delle città di Ceuta e Meliglia designate dalla Conferenza settoriale della donna tra coloro che fanno parte dell'Assemblea plenaria.
  - c) La persona che rappresenta la Federazione spagnola dei Comuni e delle Province.
  - d) La persona titolare della carica di Pubblico ministero delegato contro la violenza nei confronti delle donne.
  - e) La persona che rappresenta il potere giudiziario che sia componente dell'Osservatorio della violenza domestica e di genere.
  - f) Cinque persone in rappresentanza delle organizzazioni femminili scelte dalle stesse e che facciano parte dell'Assemblea plenaria.
  - g) Una persona in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori scelta dalle stesse ed al loro interno, con la possibilità di stabilire un sistema di rotazione tra di esse.
  - h) Una persona in rappresentanza dei sindacati scelta dagli stessi ed al loro interno, con la possibilità di stabilire un sistema di rotazione tra di essi.
5. La segreteria, con diritto di parola ma senza diritto di voto, sarà affidata alla segreteria dell'Assemblea plenaria dell'Osservatorio.
6. La Commissione permanente avrà le seguenti funzioni:
  - a) Monitorare regolarmente le funzioni affidate all'Osservatorio statale della violenza contro le donne.
  - b) Vigilare sulla attuazione delle decisioni adottate nell'Assemblea plenaria.
  - c) Coordinare i gruppi di lavoro.
  - d) Presentare informative e proposte all'Assemblea plenaria.

- e) Tutti i compiti che le vengano delegati o assegnati dall'Assemblea plenaria.
- 7) La Commissione permanente terrà almeno quattro sessioni ordinarie l'anno e potrà riunirsi in sessioni straordinarie se convocata su iniziativa della Presidenza o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

## **Articolo 9. - Gruppi di lavoro.**

1. L'Assemblea plenaria dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne potrà consentire la creazione di gruppi di lavoro a carattere permanente o per questioni specifiche, previa approvazione della maggioranza dei propri membri.
2. Eccezionalmente la Commissione permanente potrà consentire la creazione di gruppi di lavoro, previa approvazione della maggioranza dei suoi membri.
3. L'accordo relativo alla creazione di ciascun gruppo di lavoro dovrà specificarne la composizione, gli obiettivi che gli vengono affidati e, se del caso, il lasso di tempo per conseguirli.

Disposizione in deroga. - *Deroga normativa.*

Vengono abrogate tutte le norme di pari o inferiore livello che contraddicano o si oppongano a quanto disposto da questo regio decreto.

Prima disposizione finale. - *Normativa applicabile.*

Per quanto non previsto nel presente regio decreto, ci si atterrà a quanto disposto nel capitolo secondo del titolo secondo della Legge 30/1992, del 26 novembre 1992, relativa al Regime giuridico della Pubblica amministrazione e della Procedura amministrativa.

Seconda disposizione finale. - *Spese di funzionamento.*

Il Ministero del lavoro e degli affari sociali farà fronte alle spese di funzionamento per il personale e per il materiale dell'Osservatorio statale della violenza contro le donne, che saranno a carico del bilancio ordinario del Ministero del lavoro e degli affari sociali.

La dotazione di personale della Divisione studi e relazioni si effettuerà attraverso la modifica del rapporto di posti del Ministero del lavoro e affari sociali. Questa modifica non potrà, in nessun caso, comportare un incremento della spesa pubblica.

Terza disposizione finale. - *Modifica del Regio decreto 1600/2004, del 2 luglio 2004, con la quale si incrementa la struttura organica di base del Ministero del lavoro e degli affari sociali.*

Il Regio decreto 1600/2004, del 2 luglio 2004, con il quale si incrementa la struttura organica di base del Ministero del lavoro e degli affari sociali, viene modificato come segue:

Uno. Si aggiunge un paragrafo, al comma 2 bis dell'articolo 19 del Regio decreto 1600/2004 del 2 luglio 2004, con il quale si amplia la struttura organica di base del Ministero del lavoro e degli affari sociali, redatto nel seguente modo:

“Dalla Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne dipende la Divisione studi e relazioni, che avrà le seguenti funzioni:

- a. La Segreteria dell'Osservatorio statale della violenza sulle donne.

- b. Il supporto amministrativo e l'assistenza tecnica all'Osservatorio statale della violenza contro le donne.
- c. Le funzioni indicate con le lettere e), h), i), j) e k) dell'articolo 2 del Regio decreto 237/2005, del 4 marzo 2005, con il quale si stabiliscono il rango e le funzioni della Delegazione speciale del Governo contro la violenza nei confronti delle donne.”

Due. Si aggiunge un comma 5 all'articolo 19 del Regio decreto 1600/2004, del 2 luglio 2004, con il quale si amplia la struttura organica di base el Ministero del lavoro e affari sociali, redatto nel seguente modo:

“5. Resta inserito nel Dipartimento, per il tramite della Delegazione speciale del Governo contro la violenza verso le donne, l'organo collegiale Osservatorio statale della Violenza contro le donne”.

Quarta disposizione finale. - *Facoltà di realizzazione.*

Si dà facoltà al Ministero del lavoro e degli affari sociali di emanare tutte le disposizioni necessarie alla realizzazione ed esecuzione di quanto disposto in questo Regio decreto.

Quinta disposizione finale. - *Entrata in vigore.*

Il presente regio decreto entrerà in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Madrid, addì 3 marzo 2006.

RE JUAN CARLOS

La Prima Vicepresidente del Governo e  
Ministra della presidenza

MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ